



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

Determinazione n. 261 del 19.11.2024

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CON SCADENZA AL 31-12-2028, MEDIANTE PIATTAFORMA ARIA/SINTEL - CIG: B40EEB92D9

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI

Rammentato che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n.32 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- con deliberazione Consiglio Comunale n.33 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con Decreto del Sindaco n. 15 del 29.10.2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Ceto;

Dato atto che il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 219 del 05/11/2019, con la quale il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Ceto è stato aggiudicato alla Società Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986.

Atteso che, in data 31-12-2024, il suddetto servizio è in scadenza.

Considerato che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- la problematica inerente la predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso sempre più frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- l'apporto del Broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni al broker assicurativo, qualora le stesse non dispongano al loro interno la professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i., il quale prevede che *“l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*;
- l'attività del broker consente permette la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine dello studio e della valutazione le necessità rilevate in ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi del Comune, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione degli eventuali sinistri;

Atteso altresì che: *“il broker assicurativo svolge – accanto all'attività di mediatore – un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicurazione, durante la quale agisce per iniziativa dell'assicurando e come suo consulente, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni per lui più convenienti, tale attività non investe solo la fase genetica, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale”* - cfr. Cassazione sez. III civ. n. 25167/2018.

Rilevato altresì che l'apporto del Broker appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le ampie conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e discernere le necessità dell'Ente e di sottoporre a queste Amministrazione le migliori formule assicurative disponibili sul mercato.

Ritenuto pertanto opportuno continuare a servirsi, da parte di questa Amministrazione, del servizio di brokeraggio assicurativo, non disponendo al proprio interno di personale dotato di professionalità tale da garantire lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

Considerato che le attività di assistenza e consulenza sono opportune e convenienti per l'Ente e che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, attraverso il riconoscimento da parte della Compagnia Assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio del contratto concluso, il cui valore rimane comunque immutato, nulla essendo ulteriormente dovuto da parte dell'Ente.

Viste:

- la sentenza Tar Pescara n.397 del 26 luglio 2006, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla Compagnia aggiudicatrice della gara, senza alcun ulteriore incremento dei premi;
- le sentenze Corte Cassazione n.12973/2010 e Corte dei Conti Sicilia n.439/2013 che confermano quanto sostenuto nella sentenza sopra-citata.

Dato Atto pertanto che, come da pacifica convergenza di giurisprudenza amministrativa e contabile, la suddivisione dei costi di provvigione tra procacciatori esterni ed interni non apportano alcun vantaggio per l'Ente, (*ex multis*, Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, Sentenza n.179/2008/A depositata in Segreteria il 17.4.2008 *"Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro" (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. "di acquisizione" (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti)"*).

Considerato l'approssimarsi della scadenza di talune importanti polizze assicurative (tra cui la importante polizza di Responsabilità Civile RCT/RCO dell'Ente), la necessità di attivare urgentemente delle nuove coperture assicurative e, pertanto, ritenuto urgente e necessario procedere a garantire la continuità del servizio di brokeraggio assicurativo.

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad affidare l'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a valere su un periodo temporale ritenuto utile ed essenziale in base alle esigenze di questa Amministrazione.

Considerato che il compenso spettante per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all'intermediario assicurativo direttamente dalle Compagnie Assicurative di volta in volta incaricate, nei limiti della percentuale sui premi di assicurazione stipulati nel periodo di riferimento e che tale compenso sarà parte del premio pagato alle compagnie di assicurazione e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Richiamato il punto 4.10 della Determinazione AVCP n.4/2011 in cui si afferma che *"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n.136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."*;

Rilevato che ai soli fini di determinazione della normativa applicabile ai fini dell'affidamento, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere - più precisamente, dei premi imponibili relativi al 2023 - è inferiore ad € 140.000,00 soglia entro la quale, ex art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 *"Codice dei contratti pubblici"* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), è consentito ricorrere all'affidamento diretto;

Atteso che:

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto";
- trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni dell'art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse;

Viste:

- la Parte II del Libro I del D.lgs 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), concernente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, con l'applicazione della quale diventa obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali certificate per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti, compreso l'affidamento;
- la comunicazione del Presidente Anac, recante: *"Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro"*;
- la comunicazione del Presidente Anac, recante: *"Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024"*;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo intercorrente tra il 31-12-2024 ed il 31-12-2028.

Rilevato che con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. n.626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/2008, è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, essendo l'attività oggetto del presente affidamento un servizio di natura intellettuale.

Tenuto conto che nel corso degli anni 2020-2024 si è intervenuti ad ottimizzare il servizio assicurativo dell'Ente, uniformando le procedure, assicurando efficacia, efficienza ed economicità nella gestione e che ciò è stato reso possibile anche grazie ad una proficua attività di collaborazione con l'attuale broker assicurativo, ragioni per le quali si ritiene di affidare ancora il servizio di brokeraggio assicurativo, a valere sul periodo 31-12-2024 al 31-12-2028, alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, soggetto che opera da oltre 25 anni nel settore del brokeraggio assicurativo specificamente rivolto ad Aziende ed Enti pubblici, ad oggi rivolto ad oltre 150 importanti soggetti (tra cui Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province, Società a partecipazione pubblico-privato, Fondazioni).

Tenuto conto altresì che:

- l'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, salvo quanto previsto al punto 4 dello stesso art. 49;
- l'art.49, comma 6, del D.Lgs n.36/2023 prevede che *"...È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00"*;

Interpellata quindi la ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n.B000014413, la quale si è resa disponibile all'assunzione del servizio in oggetto, come da comunicazione pervenuta in data 17/10/2024 ed acclarata al prot. n.8185.

Rilevato che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n.267/2000, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire all'Ente, mediante un primario servizio di brokeraggio, un'adeguata tutela assicurativa;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è quella pubblica amministrativa e le clausole ritenute essenziali sono quelle del rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241.

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di bilancio 2019) è previsto l'obbligo del ricorso al mercato elettronico per tutti gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiori a € 5.000,00.

Rilevato che per il servizio in oggetto non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da consultazione dei siti web istituzionali "acquistinretepa.it" e "Aria.regione.lombardia.it" effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999 e dell'art.1 del DL. n.95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n.135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'Ente.

Ritenuto che, nel garantire i principi di equa ripartizione degli affidamenti e della rotazione, non si possa prescindere dalle specifiche esigenze dell'ente, che nel caso specifico afferiscono alla necessità garantire le coperture assicurative dell'Ente, e dalla considerazione altresì degli importi valutati ai fini della determinazione delle soglie di cui Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12));

Atteso che:

- in data 30/10/2024 è stata avviata, sulla piattaforma di e-procurement Sintel Aria Lombardia, una procedura di affidamento diretto con ID 191552613, invitando la ditta Nord Broker S.r.l. a presentare la propria miglior offerta;
- l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel garantisce una gestione della procedura di gara con strumenti informatici ed interamente telematica, così come previsto dalle direttive UE e degli artt. 21 e 25 del D.Lgs. 36/2023.
- non viene applicato criterio di aggiudicazione alcuno, tenuto conto del fatto che il valore posto a base d'asta è determinato in via del tutto simbolica in € 1,00 iva esclusa, trattandosi di un servizio che non prevede costi ed oneri a carico dell'Ente, in virtù del quale non è necessario assumere alcun impegno di spesa;
- dal report della Procedura n. 19111552613 del 19/11/2024 generato dalla piattaforma Sintel Aria Lombardia, considerato a tutti gli effetti verbale di gara della procedura, parte integrante e

sostanziale del presente atto, risulta la regolarità delle operazioni svolte sulla piattaforma di e-commerce e l'offerta presentata, pari ad € 0,01.

Considerato che la ditta individuata è in possesso dei requisiti di cui agli art.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online).

Richiamati:

- l'art.109 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni) che disciplina il "Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" e il Regolamento Isvap ora IVASS n.5 del 16 ottobre 2006 "Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5)".
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
- l'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato, da ultimo, dal comma 130 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145.
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art.183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n.267/2000;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge.

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000.

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267.

Ribadito che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Comune.

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse, i richiami e l'intera narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di dare atto che:
 - il servizio in oggetto attualmente non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né a quelle ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione degli acquisti di Regione Lombardia), né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
 - il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle Compagnie Assicurative, che determinano l'entità dei premi già tenendo in considerazione le quote di provvigione da riconoscere agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla sentenza della Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n.179/2008;

- il servizio in parola è stato pertanto acquisito tramite la piattaforma regionale Sintel Aria Lombardia.
- 3. Di approvare il report della procedura n. 191552613 e relativi allegati, generato automaticamente dalla piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.a. riportante tutte le fasi della procedura.
- 4. Di formalizzare l'aggiudicazione e contestualmente affidare direttamente alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n.B000014413, l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo **31-12-2024 - 31-12-2028**, sulla base delle prescrizioni contrattuali e disciplinare d'incarico contenute nella lettera d'invito, allegate ed inserite nella piattaforma SINTEL.
- 5. Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: B40EEB92D9.
- 6. L'operatore economico individuato ha comunicato in sede di gara gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n.136.
- 7. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, si procederà alla pubblicazione della presente determina di affidamento sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".
- 8. Di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall'articolo art. 1, comma 32, L. n.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013.
- 9. Di garantire, ai sensi dell'art.1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n.190, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'albo pretorio sul sito internet ufficiale dell'ente.
- 10. Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n.1199/71.
- 11. Di comunicare la presente determinazione alla ditta Nord Broker S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Matteo Tonsi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 19.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Matteo Tonsi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.

L'apposizione del presente visto attesta altresì l'esito favorevole del controllo contabile previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Addì, 19.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bazzoni Marco

Copia della sujestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Addì, 19.11.2024

L'INCARICATO PER LA PUBBLICAZIONE

F.to Guarinoni Maddalena